

Verbale di Accordo

In relazione a quanto stabilito nel CCNL Unionmeccanica Confapi e Fiom Cgil sottoscritto in data 29 luglio 2013, capitolo VII art.53 – Congedi parentali.

Premesso che

- nel CCNL Unionmeccanica Confapi del 29 luglio 2013 sono state recepite le disposizioni previste dall'art.1, comma 339, della legge n. 228/2012 – fruizione del congedo parentale su base oraria – riguardanti l'adeguamento della normativa nazionale in materia di congedo parentale alla Direttiva 2010/18/UE;
- le parti, al fine di definire le modalità di fruizione su base oraria dei congedi parentali, con la nota a verbale di cui all'art.53 del CCNL 29 luglio 2013 si sono impegnate a svolgere le necessarie verifiche e che tali verifiche si sono positivamente concluse.

Unionmeccanica Confapi nella persona del Presidente Gianpiero Cozzo

e

la Fiom Cgil nelle persone di Michela Spera e Canio Calitri

concordano quanto segue

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- 2) la fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a un minimo di due ore, riproporzionate per i rapporti di lavoro part-time;
- 3) la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa;
- 4) ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva e indicando:
 - a) la durata del periodo richiesto;
 - b) il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo;
 - c) il calendario del frazionamento a ore richiesto nel periodo;
- 5) nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro e a presentare richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio della fruizione ad ore del congedo parentale;
- 6) i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria e della equiparazione del monte ore utilizzabile alla singola giornata lavorativa sono i seguenti:
 - a) stante la frazionabilità massima stabilita in gruppi di due ore e la programmazione di una fruizione minima di otto ore al mese, i criteri restano i medesimi applicati ad oggi nel calcolo dell'indennità dovuta su giornata piena di 8 ore che rappresenta l'ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di otto ore giornaliero per cinque giorni la settimana)
 - b) il monte orario che rientra nelle disponibilità della madre lavoratrice e/o del padre lavoratore, alle condizioni indicate dal presente accordo, e relativo a sei mesi di congedo verrà effettuato come segue: $\text{giorni medi annui } 365,25 : 7 \text{ giorni in una settimana} = 52,18 \text{ settimane medie annue} \times 40 \text{ ore settimanali} = 2.087,20 \text{ ore annue} : 12 \text{ mesi} = 173,93 \text{ ore medie mensili} \times 6 \text{ mesi} = 1.044 \text{ ore totali di congedo parentale};$



- c) ogni ora di congedo fruita dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verrà detratta dal monte ore come sopra determinato;
- d) il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un centosettantreesimo (1/173), della retribuzione media globale mensile riferita alla percentuali di legge;

7) qualora, per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice e/o del padre lavoratore e dell'azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia della lavoratrice e/o del lavoratore, malattia del bambino e di conseguenza una diversa programmazione delle modalità di utilizzo dei congedi parentali, ricorso agli ammortizzatori sociali, ect.), l'utilizzo delle ore programmate, e comunicate all'Inps, subisca modifiche tali che non permettono, nel mese di utilizzo, l'intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:

- a) le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o al lavoratore e conguagliate dall'azienda all'INPS nel mese successivo al mese di fruizione
- b) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non conguagliabili all'INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con l'utilizzo delle ore residue di ferie o Par.

Le parti si danno atto che le disposizioni definite con il presente accordo hanno carattere sperimentale, impegnandosi a recepire eventuali chiarimenti e disposizioni relativi a quanto normato dal presente accordo da parte degli organi competenti.

Unionmeccanica Confapi

Gianpiero Cozzo



Roma 15 aprile 2015

Fiom Cgil

Michela Spera Canio Calitri



Spett. Direzione Aziendale

.....
.....

Spett. Direzione INPS

.....
.....

Oggetto: Schema di domanda di congedo parentale frazionato a ore

La/Il sottoscritto/a dipendente dell'azienda in indirizzo chiede di poter usufruire nel periodo dal al del mese di del congedo parentale pari a (numero) giorni anche fruibili a ore

Firma del dipendente

.....

li.....

calendario con frazionamento anche a ore del periodo richiesto

	data						
dalle h ... alle h...							

	data						
dalle h ... alle h...							

	data						
dalle h ... alle h...							

	data						
dalle h ... alle h...							

	data						
dalle h ... alle h...							

allegati:
certificato di nascita/dichiarazione sostitutiva

